



# COMUNE DI NURAMINIS

Provincia di Cagliari

## CIRCOLARI

N. 2 del 15-06-2017

**OGGETTO: Piano di Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza. Indicazioni Operative**

### **1. Premessa.**

Tutte le amministrazioni pubbliche, in seguito all'entrata in vigore della L. n. 190 del 2012, devono dotarsi ogni anno di un Piano Anticorruzione, al fine di mappare i procedimenti e individuare le misure più idonee per il trattamento del rischio corruttivo.

Il PTPCT, una volta approvato dalla Giunta Municipale e divenuto esecutivo, deve essere attuato da tutto il personale, in relazione ai procedimenti di competenza.

Il Comune di Nuraminis, con delibera di Giunta n. 2 del 31.01.2017, si è dotato del PTPCT 2017/2019, che rappresenta il sistema etico e valoriale dell'ente.

Tali principi oltre che nel PTPCT sono rinvenibili nel Codice di Comportamento Nazionale e Aziendale, dove i valori fondanti della PA sono esplicitati e declinati in condotte che devono essere messe in pratica dai funzionari.

Essi, se applicati dalle amministrazioni pubbliche, rafforzano la fiducia dei cittadini nei confronti delle istituzioni e dei pubblici funzionari e garantiscono il buon andamento dell'attività amministrativa.

Tali comportamenti devono costituire il fondamento imprescindibile della PA, intesa

come amministrazione al servizio del cittadino e garante dell'imparzialità e della trasparenza.

Pertanto, data l'importanza dell'argomento, e conformemente ad alcune misure di trattamento del rischio adottate nel Piano, si reputa opportuno fornire agli Uffici alcune indicazioni operative di carattere generale, soprattutto relativamente a quegli aspetti che sono caratterizzati per la trasversalità, ossia per il fatto di interessare tutte le aree.

## **2. Rispetto dell'ordine cronologico del protocollo e dei tempi procedurali**

Si sottolinea, prioritariamente, che nella istruttoria e nella trattazione di tutti i procedimenti deve essere rispettato rigorosamente l'ordine cronologico dell'istanza, di modo che non si verificino ingiustificate disparità di trattamento dei cittadini.

L'art. 13 del PTPCT 2017/2019 prevede il monitoraggio del rispetto dei tempi procedurali.

Il ritardo deve essere giustificato da ragioni oggettive, che possono anche consistere in un grosso carico di lavoro; tuttavia, se alcune pratiche sono trattate prima delle altre, con conseguente discriminazione nel trattamento dell'utenza, non si può ragionevolmente invocare a propria discolpa l'eccessiva mole di pratiche da espletare. In tale ultima ipotesi, infatti, a causa dell'eccessivo carico di lavoro, le pratiche subiscono tutte un ritardo, che è sì scusabile salvo che si verifichi l'ipotesi in cui alcune sono trattate subito ed altre anche diversi mesi dopo, senza un valido motivo che determini l'interruzione dei termini.

Altra pratica da censurare è quella di "appesantire", senza giustificate ragioni, un procedimento allo scopo di ritardarne volutamente l'adozione, al fine di accelerarne altri.

In presenza di tali situazioni si corre il rischio di ingenerare nell'utenza la convinzione che alcuni soggetti godono di "corsie preferenziali", con conseguente grave danno all'immagine della P.A. e alla fiducia nell'operato dei singoli funzionari.

Si raccomanda, quindi, di giustificare sempre il ritardo e di prestare attenzione, in fase di lavorazione, all'ordine cronologico delle pratiche, assegnato con il protocollo, senza adottare criteri discrezionali e personali, prestando la massima attenzione e prudenza, relativamente a questi aspetti, rammentando che nel caso in cui il funzionario, per ragioni lecite e obiettive, non sia in grado di rispettare l'ordine cronologico, deve avere cura di indicarne le ragioni nel corso dell'istruttoria.

Allo stesso modo, se non è possibile rispettare i tempi di chiusura del procedimento si devono indicare le ragioni nella motivazione del provvedimento finale.

Pur nella consapevolezza del numero ridotto di personale, e del fatto che alcuni funzionari si trattengono oltre l'orario di lavoro per portare avanti il lavoro accumulatosi, si ritiene che ciascuna area debba adottare soluzioni di tipo organizzativo per ridurre l'arretrato e per dare

ai cittadini ed ai creditori risposte in tempi ragionevoli.

Il compito di monitorare sul rispetto dei tempi procedurali e di segnalare eventuali disfunzioni nella trattazione delle pratiche compete al responsabile di servizio, il quale deve provvedere a segnalare tempestivamente, per iscritto, al RPC eventuali difformità e incongruenze riscontrate.

Si precisa, infine, che ai sensi dell'art. 16 del DPR n. 62 del 2013 tutte le violazioni degli obblighi previsti nel codice di comportamento sono fonte di responsabilità disciplinare.

## **2. Procedure ad evidenza pubblica**

Preliminarmente si precisa che tra le predette procedure rientrano tutte quelle che prevedono un bando o avviso pubblico, ivi compresi i bandi per concorsi e procedure selettive del personale.

Il PTPCT 2017/2019 si sofferma sui criteri di selezione: è intuitivo, infatti, che quando si stabiliscono i requisiti si sta decidendo chi può partecipare e chi no.

Tale aspetto non è di secondaria importanza, in quanto, stringendo od allargando le maglie si può favorire o escludere a priori qualcuno.

Si ritiene opportuno, in presenza di fonti legislative o regolamentari, di non discostarsi dalle stesse e di adottare quanto più possibile criteri standard e di avere un modus operandi omogeneo.

In altre parole, i criteri adottati, con gli opportuni adattamenti, devono essere sempre gli stessi.

Bisogna tenere presente che le procedure ad evidenza pubblica devono assicurare la massima partecipazione, garantendo la cura dell'interesse pubblico che consiste nel selezionare candidati affidabili e preparati.

Nello stabilire i criteri di selezione il funzionario ha una discrezionalità amplissima; conseguentemente, per limitare decisioni arbitrarie, è opportuno fornire agli Uffici delle indicazioni operative per la predisposizione dei bandi e degli avvisi.

Nel settore degli appalti l'attenzione deve essere maggiore, atteso che i principi di imparzialità, parità di trattamento e trasparenza sono previsti dalla legge, ossia dall'art. 4 del d. Lgs. 50/2016.

Prendendo a riferimento i bandi di gara, ad esempio, l'art. 83 del D. Lgs. n. 50/2016 individua i criteri di selezione in maniera generica, precisando che i requisiti e le capacità devono essere "attinenti e proporzionali all'oggetto dell'appalto".

Nella fissazione dei criteri di selezione deve tenersi conto dell'interesse pubblico insito nella selezione di una ditta affidabile, che possieda requisiti tali da garantire che l'appalto

possa essere eseguito nel migliore dei modi, assicurando, al contempo, la concorrenza e la massima partecipazione degli operatori economici, nel rispetto del principio di rotazione.

Pur tenendo conto della specificità di alcuni affidamenti, si consiglia di adottare criteri proporzionati all'oggetto e al valore dell'affidamento.

Ciò premesso, si ritiene opportuno fornire le seguenti indicazioni:

1. possesso di requisiti professionali strettamente attinenti per l'esecuzione dell'appalto o della concessione;
2. capacità economica richiesta (il fatturato) almeno pari al valore dell'affidamento, per un periodo pari ad un triennio antecedente la data di pubblicazione del bando;
3. svolgimento, nel triennio antecedente rispetto all'anno in cui si bandisce la gara, di lavori e servizi analoghi per altre PA;
4. referenze bancarie solo per appalti di rilevante valore economico che si protraggano oltre i tre anni o riguardino settori sensibili, per un importo almeno corrispondente al valore dell'affidamento (non è opportuno richiedere referenze bancarie per gli appalti sottosoglia e per servizi ripetitivi);
5. non richiedere nel bando il possesso di macchinari che non sono strettamente necessari per l'esecuzione dell'appalto o della concessione;
6. evitare di richiedere polizze con massimali spropositati rispetto al valore dell'appalto, salvo che l'oggetto dell'affidamento richieda garanzie ulteriori.

Tali criteri rientrano nella normalità e, se adottati in tutte le procedure di gara, non sono tali da creare ingiustificate disparità di trattamento tra gli operatori economici.

Resta inteso che se alcuni requisiti particolarmente restrittivi sono richiesti dalle legge, dai regolamenti o dalla natura dell'appalto, allora è possibile discostarsi da tali indicazioni, motivando nel bando circa la scelta di tali criteri ed evidenziando quale sia l'interesse pubblico che si intende tutelare.

Inoltre, è importante rispettare una certa omogeneità di condotta non essendo giustificabile all'esterno la richiesta di determinati requisiti per bandi sottosoglia e l'assenza totale di requisiti per affidamenti di valore elevato.

Deve rilevarsi, infatti, che pure la totale assenza di criteri è censurabile atteso che l'operatore economico selezionato deve garantire affidabilità e professionalità.

L'assenza di requisiti non favorisce la concorrenza, poiché con l'istituto dell'avvalimento non vi è il rischio di escludere ditte giovani dal circuito degli affidamenti pubblici.

Infine, si ribadisce che l'immagine della PA e il buon andamento e l'imparzialità passano anche per l'adozione di criteri e modus operandi uniformi, per cui il funzionario deve essere

sempre coerente nel predisporre gli atti di gara e i criteri di partecipazione.

Quanto ai bandi di concorso si ritiene opportuno fare riferimento al d. Lgs. 161/2001 e al Regolamento per l'Accesso all'Impiego del Comune di Nuraminis.

Relativamente agli avvisi pubblici si raccomanda di seguire gli stessi criteri di proporzionalità dianzi esplicitati, ricordando che determinate scelte, soprattutto se lecite, devono essere motivate, al fine di rendere palesi le ragioni di fatto e di diritto che hanno indotto il funzionario ad adottare quella decisione, evidenziando sempre quale interesse pubblico si intende perseguire.

**IL SEGRETARIO COMUNALE**  
F.to Rosa Damiano